

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

la **Japan Italy Economic Federation (JIEF)** (nel seguito anche denominata “**Federazione**” o “**JIEF**”), con sede in Tokio, Imon Kudanshita Building 8F, 1-11-4 Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073, c/o Meilin International Law Firm, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Presidente Daniele Di Santo;

e

il **Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria** - Ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MASAF - di seguito denominato **CREA**, con sede in Roma, Via della Navicella n.2/4, Codice Fiscale 97231970589, Partita IVA 08183101008, rappresentato per la firma del presente atto dal Presidente, Andrea Rocchi, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

di seguito denominate, ciascuno, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti

PREMESSO

- che la **Japan Italy Economic Federation (JIEF)** è un'organizzazione giapponese vicina al sistema confindustriale che raggruppa grandi aziende di ogni settore con interessi rivolti all'Italia, istituzioni e interlocutori pubblici. Collabora attivamente con organi di stampa, società civile e autorità politiche al fine di promuovere le relazioni tra Giappone e Italia.
- Raccoglie al suo interno alcune tra le più autorevoli organizzazioni pubbliche con cui, attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa, mette in campo azioni mirate e programmi di lavoro specifici.
- la Federazione promuove, tra gli altri, lo scambio di buone pratiche e competenze sui temi della sicurezza alimentare, adattamenti al cambiamento climatico, ed innovazione.
- la JIEF si prefigge di individuare ambiti di sviluppo e favorire la nascita di progetti e collaborazioni, nonché di costituire un gruppo di interessi in grado di mettere al centro del dibattito istituzionale e imprenditoriale le tematiche più significative e attuali.
- che il **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)** è un ente nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), istituito con D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 e così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che il CREA si compone di 12 Centri di ricerca, come di seguito esplicitati:
 - 6 Centri di ricerca tematici, cui sono assegnate missioni focalizzate sulle discipline scientifiche alla base della ricerca in agricoltura, riguardanti il settore agroalimentare e l'agroindustria, l'alimentazione e la nutrizione, le politiche agricole europee e nazionali;

- 6 Centri di ricerca di filiera, cui sono attribuite missioni specifiche di ricerca scientifica applicata alle principali filiere agroalimentari, nonché studi e ricerche per la gestione sostenibile delle foreste e dell'arboricoltura da legno;
- che il CREA, nell'ambito delle complesse sfide che il mondo dell'agricoltura si trova a dover affrontare, intende dare il suo contributo con grandi progetti di ricerca, in grado di innovare radicalmente il modo di fare agricoltura in un contesto difficile e capaci di produrre conoscenze scientifiche, che consentano di aumentare la competitività, l'efficienza produttiva e la sostenibilità del nostro sistema agricolo, favorendo l'adattamento ai cambiamenti climatici ed elevando sempre più la qualità delle produzioni;
- che il complesso delle attività svolte dal CREA è rivolto ad accrescere le conoscenze in ambito agricolo, agroalimentare e agroindustriale, con l'obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza delle produzioni agrarie in un'ottica di maggiore sostenibilità ambientale delle filiere produttive. Il raggiungimento di questo obiettivo avviene tramite attività di ricerca di base ed applicata, finanziate dalle principali istituzioni pubbliche nazionali o internazionali, finalizzate all'avanzamento delle conoscenze e allo sviluppo di nuove tecnologie;
- che il CREA svolge inoltre attività di servizio istituzionale, richiesta principalmente dal MASAF e da altre amministrazioni pubbliche, come supporto di conoscenze per la programmazione delle politiche settoriali: dalla raccolta ed analisi di dati statistici, alla redazione di documenti per la definizione delle policy e alle attività di certificazione;
- che un altro pilastro della missione del CREA è il trasferimento tecnologico che si concretizza con il mantenimento e l'implementazione del portafoglio titoli (brevetti, privative vegetali e iscrizioni ai registri varietali);
- che il CREA, come le altre Istituzioni accademiche e di ricerca, mantiene un dialogo con la società attraverso la divulgazione diretta al grande pubblico e creando occasioni di dibattito aperto e scientificamente informato sui temi di sua competenza, sensibili o di forte interesse per l'opinione pubblica;
- che la JIEF e il CREA, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente finalizzata alla promozione di relazioni e scambi tecnico-scientifici tra i due Paesi, alla pianificazione e gestione di iniziative, progetti e studi congiunti, nonché il supporto comunicativo nelle tematiche di interesse comune;

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa, che disciplina e regola i rapporti tra le Parti nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.

Art. 2

(Oggetto del Protocollo)

1. JIEF e CREA condividono l'importanza di sviluppare azioni sinergiche e di squadra finalizzata

alla promozione di relazioni e scambi tecnico-scientifici tra i due Paesi, alla pianificazione e gestione di iniziative, progetti e studi congiunti, nonché il supporto comunicativo nelle tematiche di interesse comune.

2. Le Parti intendono altresì promuovere iniziative, attività formative, divulgative, congressuali, specificamente indirizzate allo sviluppo delle tematiche di interesse comune dei due Paesi.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, le Parti si impegnano ad assicurare:
 - a) l'organizzazione di momenti di incontro e di confronto di elevato profilo;
 - b) la partecipazione congiunta a progettualità nazionali, europee ed internazionali, l'organizzazione di eventi, conferenze, attività di informazione, formazione, divulgazione e/o promozione;
 - c) la partecipazione a gruppi di lavoro anche più ampi, nel campo di applicazione del presente Protocollo, eventualmente coinvolgendo altri Enti, Università e imprese.

Ciascuna Parte si impegna:

- a tenere informata l'altra Parte sullo svolgimento delle attività effettuate nell'ambito del Protocollo;
 - a proporre la partecipazione a progetti ed iniziative relative all'organizzazione di eventi scientifici, a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale.
 - a consentire alle altre Parti l'accesso ai propri spazi per lo svolgimento di attività in collaborazione.
3. Le Parti possono estendere per consenso lo scopo e la portata della collaborazione a ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità, competenze e ruoli.

Art. 3 **(Modalità operative)**

1. Al fine di formalizzare e rendere operative le attività di cui all'art. 2, le Parti potranno procedere alla stipula di specifici Accordi Attuativi, in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, volti a dettagliare le modalità di esecuzione individuando i rispettivi compiti e responsabilità, in aderenza alle finalità del presente Atto. Gli Accordi Attuativi dovranno comprendere:
 - a) una descrizione dettagliata delle attività congiunte;
 - b) un responsabile dell'Accordo Attuativo per ciascuna delle Parti coinvolte;
 - c) indicazioni relative alla durata del programma e alle risorse umane, economiche (a titolo di mero rimborso delle spese) e strumentali che ciascuna delle Parti destinerà allo svolgimento delle attività di interesse comune;
 - d) la ripartizione dei compiti e gli eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dall'esecuzione delle attività;
 - e) gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, proprietà intellettuale, pubblicazioni, obblighi di riservatezza;
 - f) le modalità di monitoraggio delle attività di interesse comune, le modalità di verifica dei risultati raggiunti e del loro utilizzo.
2. La sottoscrizione degli Accordi Attuativi sarà comunicata, a cura delle Strutture interessate, al Comitato di Coordinamento di cui al successivo art.4. Gli Accordi Attuativi verranno stipulati in conformità al sistema di deleghe vigente presso ciascuna delle Parti.

Art. 4
(Comitato di coordinamento)

1. Ai fini della programmazione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, viene istituito un Comitato di coordinamento, composto da due membri, uno per ciascuna Parte, che saranno individuati tramite scambio di corrispondenza formale a seguito della sottoscrizione del presente atto.
2. Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, o ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fine di definire gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi Attuativi.
3. L'eventuale sostituzione dei Responsabili dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto alle altre Parti.

Art. 5
(Durata, decorrenza e pubblicità)

1. Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di 3 (tre) anni.
2. Eventuali modificazioni e/o integrazioni, in termini di contenuti e di efficacia temporale, al presente Atto saranno condivise tra le Parti mediante formali reciproche comunicazioni, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti contraenti.

Art. 6
(Referenti)

1. I referenti del presente atto saranno successivamente individuati dalle parti e rispettivamente comunicati.
2. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Art. 7
(Uso dei segni distintivi)

1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al presente Atto, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi Attuativi.
2. Fatto salvo quanto concordato negli Accordi Attuativi, l'utilizzo dei segni distintivi dell'altra Parte è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Atto, nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti.

Art. 8
(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente atto che siano stati specificatamente qualificati come confidenziali (Informazioni), obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi.

Art. 9
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") le Parti si informano che i dati personali contenuti nel presente Protocollo (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati conformemente al GDPR, al d.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs.101/2018 e s.m.i e per le sole finalità oggetto del presente atto.
2. I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR, gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art.77 o di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).
3. Gli Accordi Attuativi, di cui all'art.3 del presente Protocollo, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.
4. Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile scrivendo al responsabileprotezionedati@crea.gov.it, l'RPD della Japan Italy Economic Federation all'indirizzo desk.italia@jief.jp

Art 10
(Tutela della sicurezza)

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. "*Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori*"), le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.

Art. 11
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio

2016, n. 97 e ss.mm.ii. (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*), le Parti dichiarano di impegnarsi, nell'attuazione del presente Protocollo, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

2. Il CREA è dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii nonché di un Codice Etico, entrambi presenti e consultabili sul proprio sito web.
3. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
4. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione del presente atto, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 12 **(Recesso)**

1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 60 giorni (n.02 mesi) - da inviarsi mediante posta elettronica certificata — fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Art. 13 **(Oneri fiscali)**

1. Il presente atto è sottoscritto dalle parti in modalità digitale.
2. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.
3. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.
4. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/72 le spese di bollo del presente atto, verranno assolte dal CREA in maniera virtuale, ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione del Lazio, Ufficio Gestioni Tributi (euro 16 ogni 4 pagine, arrotondando al multiplo di quattro superiore).

Art. 14 **(Oneri Finanziari)**

1. Le Parti dichiarano, altresì, che la sottoscrizione del presente Protocollo non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio.

Art. 15 **(Controversie)**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal Protocollo di Intesa. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA**

Il Presidente
Prof. Andrea Rocchi

JAPAN ITALY ECONOMIC FEDERATION

Il Presidente
Daniele Di Santo

Il presente Protocollo di Intesa è il risultato della negoziazione intercorsa tra le parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DLgs 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..